

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

NUOVA RATEAZIONE DEI DEBITI INAIL NON ISCRITTI A RUOLO

Con determina del Presidente Inail n. 227/2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Con la circolare n. 22/2019 sono state diffuse le relative istruzioni. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

Oggetto

L'inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili per debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo. Possono essere rateizzati:

- il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
- il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento;
- i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
- i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, L. 388/2000, e quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

Competenza

La competenza in materia di rateazioni spetta, a seconda dei casi, ai seguenti soggetti:

- direttori delle Direzioni territoriali;
- direttori delle Direzioni regionali e direttore della Direzione provinciale di Bolzano;
- direttore della sede regionale di Aosta e Direttore della Direzione provinciale di Trento.

Istanza

Il debitore deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione", disponibile sul sito www.inail.it, direttamente o tramite un intermediario, indicando l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori. Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In quest'ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti. È stata prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione dell'inail, che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. L'inail elabora

il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza, che non è suscettibile di modifica dopo il suo invio. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni

L'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti (se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa);
- non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, L. 389/1989;
- non sia intervenuta revoca della rateazione nel biennio precedente;
- l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
- il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo Inail.

Definizione dell'istanza

L'istanza viene definita con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito. Il debitore si impegna a effettuare puntualmente sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti e prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo. Il procedimento di concessione della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il versamento sarà pari al valore delle rate già scadute per le mensilità trascorse. Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio

del periodo assicurativo più remoto. Qualora il debitore ottenga la riduzione delle sanzioni civili, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa. È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento, comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza. La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato, perché con l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione ed è chiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza. Anche in caso di revoca, l'Inail deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento. La revoca di uno dei 2 piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi

In casi eccezionali il Ministro del lavoro può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti scaduti non iscritti a ruolo, nonché il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base di criteri di eccezionalità. È previsto uno specifico *iter* istruttorio finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni necessarie.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa, nonché la garanzia fideiussoria prestata. È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la sede Inail competente.